

DISEGNO DI LEGGE

Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria provinciale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1 luglio 2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito.

Art. 2

Requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina statale in materia, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può far accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito ai sensi di questa legge, rispettando le modalità indicate negli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), le persone per cui ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024.

2. I requisiti previsti dal comma 1 sono soggetti a verifica svolta ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3

Istituzione della commissione multidisciplinare

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore di questa legge, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce una commissione multidisciplinare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.

2. La commissione è composta dai seguenti membri:

- a) un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali;
- b) un medico psichiatra;
- c) un medico anestesista;
- d) uno psicologo;
- e) un medico legale;
- f) un infermiere.

3. La commissione è integrata di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona che richiede l'accesso al suicidio medicalmente assistito.

4. I componenti sono individuati, su base volontaria, nell'ambito del personale dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o degli altri soggetti del servizio sanitario provinciale.

5. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente; il rimborso è posto a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La partecipazione alla commissione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

Art. 4

Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito

1. La persona interessata, o un suo delegato, presenta all'Azienda provinciale per i servizi sanitari una domanda per l'accertamento dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e per l'approvazione o definizione delle relative modalità di attuazione, espressa ai sensi della legge n. 219 del 2017.

2. L'intera procedura di verifica delle condizioni e delle modalità di attuazione non può superare i venticinque giorni complessivi e può essere sospesa per una sola volta per un massimo di cinque giorni,

non superando il termine totale di trenta giorni. Questo termine include le fasi disciplinate dagli articoli 5 e 6.

3. La domanda è corredata dalla documentazione sanitaria disponibile. La domanda può essere corredata dall'indicazione di un medico di fiducia.

Art. 5

Verifica dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e tempi per le diverse fasi

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, si conclude entro il termine complessivo di venti giorni dalla presentazione della domanda della persona interessata all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto delle competenze e tempi indicati nel comma 2.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, entro quattro giorni dalla presentazione della domanda prevista dall'articolo 4, convoca la commissione multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 1, per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Entro i successivi dieci giorni la commissione verifica le condizioni della persona interessata e trasmette la relazione medica relativa all'esito delle verifiche al comitato etico territoriale per le sperimentazioni cliniche costituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), il quale dispone di tre giorni per trasmettere all'Azienda provinciale per i servizi sanitari il proprio parere.

3. Entro i successivi tre giorni l'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica al richiedente le risultanze del procedimento di verifica dei requisiti.

Art. 6

Verifica delle modalità di attuazione

1. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la commissione multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 1, procede, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, all'approvazione e definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito. Questa procedura si conclude entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, con la comunicazione degli esiti prevista dal comma 5 del presente articolo.

2. La persona interessata può chiedere alla commissione l'approvazione di un protocollo redatto dal medico di fiducia e recante le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.

3. Le modalità di attuazione devono prevedere l'assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitargli sofferenze.

4. La commissione, entro tre giorni dalla trasmissione della relazione sulla verifica dei requisiti prevista dall'articolo 5, comma 2, chiede il parere del comitato etico territoriale per le sperimentazioni cliniche in merito all'adeguatezza del protocollo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Il comitato etico territoriale per le sperimentazioni cliniche esprime il proprio parere entro due giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla commissione.

5. La commissione redige e trasmette al richiedente la relazione finale, relativa agli esiti della richiesta di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto del termine previsto dal comma 1.

Art. 7

Supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito

1. A seguito dell'esito positivo delle verifiche disciplinate dall'articolo 6, entro sette giorni dalla richiesta l'Azienda provinciale per i servizi sanitari assicura al richiedente la fornitura dei farmaci, materiali e assistenza nelle forme previste dal protocollo approvato dalla commissione multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 1, o da essa definito in modo condiviso con la persona interessata, e in particolare il supporto tecnico, farmacologico e l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato.

2. In ogni momento l'erogazione del trattamento può essere sospesa o annullata, su richiesta della persona in possesso dei requisiti e autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito, con le modalità stabilite dalla legge n. 219 del 2017.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari conforma i procedimenti disciplinati da questa legge alla disciplina statale.

Art. 8

Gratuità delle prestazioni

1. Le prestazioni e i trattamenti previsti da questa legge nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge, previste nell'importo di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede integrando per il medesimo anno gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare la relativa spesa nei rispettivi bilanci provinciali.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).